



Presidenza del Consiglio dei Ministri

REGIONE CALABRIA

DCA n. 1 del 12 / 01 /2022

OGGETTO: *Ratifica, convalida e conferma delle nomine di cui alle ordinanze adottate dal Presidente della Regione Calabria, pro tempore, rubricate al: n. 2 del 5 marzo 2020, avente ad oggetto “Individuazione delegati del soggetto attuatore”; n. 50 dell’11 giugno 2020, avente ad oggetto, tra l’altro, “Integrazione Ordinanza n. 2 del 5 marzo 2020; n. 86 del 13 novembre 2020 avente ad oggetto, tra l’altro, “Disposizioni inerenti il reclutamento di personale sanitario”; n. 66 del 29 settembre 2021 avente ad oggetto, tra l’altro, “Modifica delle disposizioni contenute nell’Ordinanza n. 50/2020” e, infine, n. 72 del 30 ottobre 2021, avente ad oggetto, tra l’altro, “Conferma Delegato del Soggetto attuatore”- Adempimenti ricognitivi delle attività svolte con ovvia conseguente appendice rendicontativa, afferenti all’esercizio dell’attività svolta dai nominati delegati: per il dott. Fortunato Varone, in carica dal 5 marzo 2020, e per il dott. Antonio Belcastro con decorrenza dall’11 giugno 2020 sino all’interruzione del suo incarico - Disposizioni operative*

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO l’articolo 120, comma 2, della Costituzione;

VISTO l’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l’Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, firmato tra il Ministro della salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente p.t. della Regione Calabria in data 17 dicembre 2009, poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

VISTO l’articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'articolo 2, commi 80, 88 e 88 bis;

DATO ATTO che la medesima deliberazione del Consiglio dei Ministri conferma i contenuti del mandato commissariale di cui alla Deliberazione del 27 novembre 2020, affidando al Commissario ad acta l’incarico prioritario di attuare i programmi Operativi di prosecuzione del Piano di rientro nonché di tutti gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, ivi compresa l'attuazione del decreto legge 10 novembre 2020, n. 150.

In particolare, nell'ambito della cornice normativa vigente, si affidano al Commissario ad acta le seguenti azioni e interventi prioritari:

- 1) adozione di ogni necessaria iniziativa al fine di ricondurre il livello di erogazione dei livelli essenziali di assistenza agli standard di riferimento, in particolare con riguardo all'adesione agli screening oncologici, all'assistenza territoriale ed alla qualità e sicurezza dell'assistenza ospedaliera;
- 2) completamento ed attuazione del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, della rete di emergenza-urgenza e delle reti tempo dipendenti, in coerenza con il fabbisogno assistenziale, in attuazione del regolamento adottato con decreto del Ministero della salute del 2 aprile 2015 n. 70, ed in coerenza con le indicazioni dei Tavoli tecnici di verifica;
- 3) definizione ed attuazione delle reti cliniche specialistiche;
- 4) monitoraggio delle procedure per la realizzazione dei Nuovi Ospedali secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla programmazione sanitaria regionale;
- 5) revisione ed attuazione del provvedimento di riassetto della rete di assistenza territoriale, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente e con le indicazioni dei Tavoli tecnici di verifica;
- 6) completamento del riassetto della rete laboratoristica e di assistenza specialistica ambulatoriale;
- 7) completa attuazione delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza

e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita (Conferenza Unificata Rep. Atti 137/CU del 16/12/2010);

8) gestione ed efficientamento della spesa per il personale in coerenza con l'effettivo fabbisogno, in applicazione della normativa vigente in materia;

9) razionalizzazione ed efficientamento della spesa per l'acquisto di beni e servizi in ottemperanza alla normativa vigente;

10) gestione ed efficientamento della spesa farmaceutica convenzionata ed ospedaliera al fine di garantire il rispetto dei vigenti tetti di spesa previsti dalla normativa nazionale e il corretto utilizzo dei farmaci in coerenza con il fabbisogno assistenziale;

11) definizione dei tetti di spesa e dei conseguenti contratti con gli erogatori privati accreditati per l'acquisto di prestazioni sanitarie in coerenza con il fabbisogno assistenziale, con l'attivazione, in caso di mancata stipula del contratto, di quanto prescritto dall'articolo 8-quinquies, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ridefinizione delle tariffe delle prestazioni sanitarie, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;

12) adozione di ogni necessaria iniziativa commissariale al fine di pervenire alla completa implementazione dei flussi informativi del Nuovo Sistema Informativo Sanitario da parte delle aziende in termini di completezza e qualità, ivi inclusa l'implementazione del nuovo sistema informativo contabile regionale, al fine di implementare il sistema di monitoraggio del Servizio Sanitario Regionale per il governo delle azioni previste dal Piano di rientro con riferimento alla garanzia dell'equilibrio economico-finanziario e alla garanzia dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza;

13) sottoscrizione degli accordi interregionali bilaterali in materia di mobilità sanitaria ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Patto per la salute 2014-2016 sancito con Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 e dell'articolo 1, comma 576, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i.;

14) attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale;

15) definizione e stipula del protocollo d'intesa con l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro in coerenza con la normativa vigente;

16) interventi per la gestione, razionalizzazione ed efficientamento della spesa e delle attività proprie della medicina di base;

17) adozione dei provvedimenti necessari alla regolarizzazione degli interventi di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza degli alimenti;

18) rimozione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, dei provvedimenti, anche legislativi, adottati dagli organi regionali e i provvedimenti aziendali che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro e dei successivi Programmi operativi, nonché in contrasto con la normativa vigente e con i pareri e le valutazioni espressi dai Tavoli tecnici di verifica e dai Ministeri affiancanti;

19) puntuale monitoraggio di quanto previsto dal Titolo II del decreto legislativo 118/2011 con riferimento alle rilevazioni del bilancio regionale riferite alle risorse destinate al Servizio sanitario regionale;

20) puntuale verifica dell'ordinato trasferimento da parte del bilancio regionale al SSR delle risorse ad esso destinate;

21) conclusione della procedura di regolarizzazione delle poste debitorie relative all'ASP di Reggio Calabria e delle ulteriori poste debitorie eventualmente presenti negli altri enti del Servizio Sanitario Regionale;

22) riconduzione dei tempi di pagamento dei fornitori ai tempi della direttiva europea 2011/7/UE del 2011, recepita con decreto legislativo n. 192/2012;

23) ricognizione, quantificazione e gestione del contenzioso attivo e passivo in essere, e verifica dei fondi rischi aziendali e consolidato sanitario regionale;

24) prosecuzione e tempestiva conclusione delle azioni previste per la puntuale attuazione del Percorso attuativo della certificabilità;

25) programmazione degli investimenti per interventi edilizi e/o tecnologici in coerenza con quanto previsto dall'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e secondo gli indirizzi di programmazione coerenti con il decreto del Ministero della salute del 2 aprile 2015 n. 70 e con le misure di razionalizzazione ed efficientamento del patrimonio immobiliare strumentale e non strumentale, fermo restando quanto disposto dal decreto legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito con legge 30 dicembre 2020, n. 181;

26) attuazione dei nuovi compiti assegnati al Commissario ad acta dal decreto legge 10 novembre 2020, n. 150. In particolare, il Commissario ad acta:

- a) fornisce indicazioni in ordine al supporto tecnico ed operativo da parte di Agenas previsto all'articolo 1, comma 4, del citato decreto legge;

- b) attua quanto previsto all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legge;
- c) nomina i commissari straordinari aziendali ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto legge e verifica trimestralmente il relativo operato in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui al Programma operativo 2019-2021, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, del citato decreto legge;
- d) approva gli atti aziendali adottati dai commissari straordinari, al fine di garantire il rispetto dei LEA e di assicurarne la coerenza con il piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario e con i relativi programmi operativi di prosecuzione nonché al fine di ridefinire le procedure di controllo interno;
- e) adotta gli atti aziendali in caso di inerzia da parte dei commissari straordinari ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto legge;
- f) verifica periodicamente, che non sussistano i casi di cui all'articolo 3, comma 1, quinto periodo, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in relazione all'attività svolta dai direttori amministrativi e sanitari;
- g) provvede in via esclusiva all'espletamento delle procedure di approvvigionamento di cui all'articolo 3 del citato decreto legge;
- h) valuta l'attivazione del supporto del Corpo della Guardia di finanza in coerenza con l'articolo 5 del citato decreto legge;
- i) adotta il Programma operativo per la gestione dell'emergenza Covid-19 previsto dall'articolo 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;
- j) definisce il Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione;
- k) presenta, adotta e attua i Programmi operativi 2022-2023, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 6 del citato decreto legge;
- l) coordina le funzioni di supporto alla programmazione sanitaria delle aziende del Servizio sanitario regionale assicurandone l'efficacia;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021 con la quale il Presidente della Giunta della Regione Calabria è stato nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, secondo i programmi operativi di cui all'art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009, ivi ricomprendendo la gestione dell'emergenza pandemica;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 18 novembre 2021 con la quale il dott. Maurizio Bortoletti è stato nominato subcommissario per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, non ancora in attività;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 23 Dicembre 2021 con la quale si è integrato il mandato commissariale attribuito, con la deliberazione del 4 novembre 2021, che confermava il mandato commissariale del 27 novembre 2020, con l'implementazione del punto:

27) attuazione dei nuovi compiti assegnati al Commissario ad acta dall'articolo 16-septies del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 23 Dicembre 2021, con la quale il dott. Ernesto Esposito è stato nominato subcommissario per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, come integrato dal punto A) della medesima delibera con particolare riferimento alle azioni 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8), 10), 11), 14), 16) e 17);

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021, con la quale è stato prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30 aprile 2021, con la quale è stato prorogato, fino al 31 luglio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

PRESO ATTO che all'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" (Legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126), pubblicato nella GU Serie Generale n.175 del 23 luglio 2021, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;

VISTI i Decreti Legge:

- 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13;
- 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27;
- 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35;
- 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
- 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;
- 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120;
- 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
- 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 299 del 2 dicembre 2020, abrogato dall'art. 1, comma 2 della legge 29 gennaio 2021, n. 6, riguardante la: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» e preso atto che ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 29 gennaio 2021, n. 6, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158;

VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020 n.172 "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" pubblicato nella GU Serie Generale n.313 del 18 dicembre 2020, convertito, con modificazioni, con la legge 29 gennaio 2021, n. 6, pubblicata nella GU Serie Generale n. 24 del 30 gennaio 2021;

VISTA la legge 18 dicembre 2020, n. 176 con cui si è disposto (con l'art. 1, comma 2) che "il decreto legge 9 novembre 2020, n. 149, il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 e il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, sono abrogati, ancorchè restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti;

VISTI i DDPCM:

- 23 febbraio 2020; 25 febbraio 2020; 1° marzo 2020; 4 marzo 2020; 8 marzo 2020; 9 marzo 2020;
- 11 marzo 2020; 22 marzo 2020; 1° aprile 2020; 10 aprile 2020; 26 aprile 2020; 17 maggio 2020; 11 giugno 2020;
- 14 luglio 2020; 7 agosto 2020; 7 settembre 2020; 13 ottobre 2020; 18 ottobre 2020; 24 ottobre 2020; 3 novembre 2020; 3 dicembre 2020; 14 gennaio 2021; 23 settembre 2021;

VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021 n. 1, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 3 del 5 gennaio 2021, abrogato dall'art. 1, comma 3, della legge 29 gennaio 2021, n. 6, riguardante la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2021, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» e preso atto che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 3, della legge 29 gennaio 2021, n. 6, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1»;

VISTI i decreto-legge 12 febbraio 2021 n. 12 e 23 febbraio 2021 n. 15, abrogati rispettivamente dall'art. 1 commi 1 e 2, della legge 12 marzo 2021, n. 29, fermo restando che rimangono validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreto-legge;

VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19 e in particolare l'Ordinanza n. 43 del 19 giugno 2021, con la quale sono state emanate disposizioni conseguenti l'entrata in vigore dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 18 giugno 2021 nel territorio regionale;

VISTO il DPCM 17 giugno 2021 recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2021, n. 143, con le modificazioni apportate dal DPCM 10 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2021, n. 217 e le relative modifiche e integrazioni apportate con il DPCM 12 ottobre 2021;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 1, della citata ordinanza n. 630/2020, che dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza in rassegna anche avvalendosi di soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VISTO, inoltre, l'articolo 1 comma 3 della citata ordinanza n. 630/2020 il quale prevede che le risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi sono trasferite, anche a mezzo di anticipazione, ai soggetti di cui al comma 1 e sono rendicontate mediante presentazione di documentazione in originale comprovante la spesa sostenuta, nonché attestazione della sussistenza del nesso di causalità con gli eventi in rassegna;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n.631 del 27 febbraio 2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della predetta OCDPC n. 630/2020;

VISTA l'Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore già confermati senza soluzione di continuità;

VISTA l'Ordinanza n. 66/2021 con la quale sono state modificate le disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 50/2020;

VISTA l'Ordinanza n. 7/2021 con la quale è stata modificata l'Unità di crisi regionale istituita con Ordinanza n. 4/2020, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato dai Delegati del Soggetto Attuatore;

VISTO il DPCM 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»» pubblicato nella GU Serie Generale n. 52 del 2 marzo 2021 - Suppl. Ordinario n. 17 – le cui disposizioni si

applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 e sono state rese efficaci fino al 6 aprile 2021;

VISTO il Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 recante “misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 13 marzo 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 maggio 2021 n. 61, pubblicata nella GU Serie Generale n. 112 del 12 maggio 2021;

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge n. 65 del 18 maggio 2021 recante “Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.117 del 18 maggio 2021, abrogato ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 17 giugno 2021, n. 87, fermo restando che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge;

TENUTO CONTO che - nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 19 giugno 2021 è stata pubblicata l'Ordinanza del Ministro della Salute 18 giugno 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; - nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 3 luglio 2021 è stata pubblicata l'Ordinanza del Ministro della Salute 02 luglio 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca»”; - nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 30 agosto 2021 è stata pubblicata l'Ordinanza del Ministro della Salute 27 agosto 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca»” che ha reiterato le misure di cui all'Ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021 e all'Ordinanza 29 luglio 2021, fino al 30 ottobre 2021; - il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 (Legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126) ha, tra l'altro, normato le modalità di utilizzo del “Green Pass” e i nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni; - il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 (Legge di conversione 24 settembre 2021, n. 133) ha previsto misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;

VISTE l'Ordinanza 29 luglio 2021 del Ministro della Salute recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicata nella GU Serie Generale n.181 del 30 luglio 2021 e l'Ordinanza 28 agosto 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicata nella GU Serie Generale n.207 del 30 agosto 2021;

CONSIDERATO che, con le anzidette ordinanze tutte emesse ex art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del SSN, adottate dall'allora presidente Iole Santelli al n. 2/2020, n. 50/2020e n. 86/2020 nonché, recentemente, dall'attuale presidente Roberto Occhiuto al n. 72/2021, sono stati, rispettivamente, con le prime due individuati gli anzidetti delegati, con la terza ordinato il completamento delle assunzioni autorizzate con la Circolare n. 124025 del 31 marzo 2020 e con la quarta confermato nella carica di delegato il dott. Fortunato Varone;

CHE, entrambi i Presidenti della Regione, pro tempore, hanno nell'occasione agito assumendo le funzioni di soggetti attuatori del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, per il territorio calabrese, relativamente all'attuazione e alla tempestiva applicazione delle ordinanze emesse dal medesimo;

CHE i predetti provvedimenti monocratici sono stati adottati, mantenuti e confermati in disarmonia con le normative di riferimento, generale e specifico, che imponevano il ricorso alla decretazione commissariale ad acta e non già al potere ordinamentale di cui al comma 3, dell'art. 32 della legge n. 833/78;

CHE tutto ciò è avvenuto senza tenere nella giusta considerazione di diritto rappresentata dal Capo dell'Ufficio legislativo cons. Luca Monteferrante dell'8 gennaio 2021 (allegato 1), nella nota formalizzata (rubricata al prot. 126-P) a seguito di apposita istanza, prodotta in tale senso il 7 gennaio 2021 (prot. 4340) all'indirizzo del Ministero della salute, dall'allora commissario ad acta, Guido Niccolò Longo, né tampoco della precedente nota a firma del

dott. Andrea Urbani, quale direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, pronunciandosi analogamente sul tema (allegato 2) in data 27 ottobre 2020 (prot. 0000202-P);

CHE, le conclusioni rappresentate nelle anzidette note ministeriali, cui sono pervenuti gli alti dirigenti ministeriali firmatari, sono pertanto esclusivamente riconducibili alla lettera dell'art. 120, comma 2, della Costituzione e della sua legge attuativa c.d. "La Loggia", (art. 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131) che assegnano inderogabilmente, nell'ipotesi di ricorso sanzionatorio al commissariamento governativo degli organi regionali non legislativi, nelle ipotesi previste dall'ordinamento (nel caso di specie "tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti ... sociali"), cui la Regione Calabria è ininterrottamente sottoposta da circa un dodicennio in tema di "Tutela della Salute", con l'intento di ripristinare l'esigibilità dei Lea in favore della collettività calabrese e di condurre a buon esito il convenuto piano di rientro;

CHE ad una tale interpretazione della vicenda ha contribuito una lettura non aggiornata al caso di specie dell'Ocdpc n. 631 del 27 febbraio 2020, che nella sua formulazione dava, ovviamente, per scontato che nell'attuazione e applicazione dei provvedimenti regionali stimolati a tutela della vicenda COVID-19 si tenesse conto delle normative costituzionali regolatrici, rimettenti le competenze del più generico "Presidente della Regione Calabria", riferito alle istituzioni regionali con una Tutela della Salute condotta in via ordinaria, che nel caso calabrese fosse di contro rimessa al nominato Commissario ad acta pro tempore, ex art. 120, comma 2, della Costituzione, un convincimento doveroso a desumersi peraltro anche nella voluta assenza di ogni indicazione anagrafica del destinatario della ripetuta carica istituzionale regionale;

CHE conseguentemente, a seguito di siffatte intervenute nomine/conferma, i soggetti delegati hanno esercitato la relativa attività, nell'ambito ciascuno della competenza ad essi via via rimessa, in assenza di specifiche disposizioni, anche normative, di carattere regionale, che ne regolamentassero la frequenza e gli adempimenti, fermo restando l'ineludibile obbligo di rendere a fine esercizio il conto analitico del loro operato;

CHE tutto questo è avvenuto in assenza, a tutt'oggi, della rendicontazione analitica economico-finanziaria, a tutto il 31 dicembre 2020 e a tutto il 31 dicembre 2021, dell'utilizzo delle risorse rese disponibili dallo Stato per assicurare i servizi pubblici di periodo dovuti alla collettività, in relazione alle quali il Commissario ad acta, sarà tenuto, quale soggetto attuatore alla resa dell'attività svolta e dei conti sostenuti alle Istituzioni governative, previa una corretta imputazione e allocazione degli stessi nella GSA, nell'istituto apposito centro di costo;

CHE sugli obblighi di redazione dei previsti rendiconti sarà cura del commissario ad acta firmatario intervenire e disporre con propri appositi successivi DCA, finalizzati altresì a doverli condividere con Ministeri interessati del Piano Covid, di cui al DL 150/2020;

CHE tenuto conto delle eccezioni sopra rappresentate è, altresì, necessario intervenire a convalescenza delle emarginate ordinanze viziose da profili di incompetenza mediante ratifica, facendo così propri, a cura del Commissario ad acta pro tempore, i predetti provvedimenti monocratici emessi sia dalla Presidente Santelli (3) che a propria firma (1);

CHE, in quanto tali, pregiudicativi della legittimità di ogni prosieguo e dunque destinatari di convalida, ad ogni effetto costitutivo, mantenendo così fermi gli effetti ex tunc ovverosia sin dal momento della loro rispettiva emanazione;

CHE sarà, comunque, indispensabile fare assumere ai nominati delegati, ciascuno per la propria competenza di esercizio, il più dettagliato rendiconto del loro operato sia in relazione alle attività svolte che alle economie utilizzate, in relazione ai quali il Commissario ad acta firmatario produrrà uno o più successivi analoghi provvedimenti;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale dell'odierno provvedimento, il presidente on.le Roberto Occhiuto nella sua qualità di nominato Commissario ad acta per il Piano di rientro cui è sottoposta la Regione Calabria;

D E C R E T A

DI RITENERE quanto riportato tra i considerati parte integrante, inscindibile, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento;

DI RIBADIRE che le funzioni di soggetto attuatore, di cui all'Ocdpc n. 631/2020, sono esercitate dal Commissario ad acta, in attuazione dell'art. 120, comma 2, della Costituzione e in applicazione dell'art. 8 della legge 131/2003 e successivi leggi di riferimento specifico;

DI RATIFICARE le ordinanze:

- a) n. 2 del 5 marzo 2020, avente ad oggetto "Individuazione delegati del soggetto attuatore";
- b) n. 50 dell'11 giugno 2020, avente ad oggetto, tra l'altro, "Integrazione Ordinanza n. 2 del 5 marzo 2020;
- c) n. 86 del 13 novembre 2020, avente ad oggetto, tra l'altro, "Disposizioni inerenti il reclutamento di personale sanitario";
- d) n. 72 del 30 ottobre 2021, avente ad oggetto, tra l'altro, "Conferma Delegato del Soggetto attuatore";

DI CONVALIDARE le medesime ordinanze facendo proprio ogni loro contenuto allo scopo di mantenere fermi ex tunc gli effetti dalle medesime prodotti;

DI CONFERMARE il loro contenuto che è da intendersi qui integralmente rappresentati relativamente ai compiti istituzionali affidati ai medesimi nominati, ciascuno per periodi di effettivo esercizio;

DI RINVIARE ad un apposito DCA le modalità e i termini, entro i quali i beneficiari dell'intervento odierno provvedimento, saranno tenuti ad ogni conseguente adempimento afferente al perfezionamento dei rendiconti analitici delle loro attività svolte al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021 nonché a quelli riguardanti il corrente esercizio finanziario (2022), da redigere con cadenza trimestrale;

DI NOTIFICARE ai diretti beneficiari/interessati, dott. Fortunato Varone e dott. Antonio Belcastro, ciascuno per i loro periodi di competenza e in relazione agli obblighi di rendicontazione cui i medesimi sono rispettivamente tenuti, a cura della Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute Servizi Socio Sanitari, ing. Iole Fantozzi, perché ne curi ogni prosieguo e verifica;

DI NOTIFICARE ai Commissari straordinari preposti alle aziende della salute calabresi, siano esse territoriali che ospedaliere/universitarie, perché ne prendano atto in relazione ai loro obblighi di rendicontazione specifica, cui i medesimi sono tenuti;

DI INVIARE il presente decreto, ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, attraverso l'apposito sistema documentale "Piani di Rientro";

DI DARE MANDATO al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tutela della Salute – Servizi Socio Sanitari per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria, ai sensi della legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Sub Commissario

Dott. Ernesto Esposito

Il Commissario ad acta

Roberto Occhiuto